



CONVEGNO LAVORATORE AUTONOMO

OBBLIGHI E FACOLTA' DEL LAVORATORE AUTONOMO

Daniela Pascale (DTL Padova)

Francesco Ciardo (S.P.I.S.A.L. 16 Padova)

23 NOVEMBRE 2012

MOTIVAZIONI

- La **diffusione numerica** dei Lavoratori Autonomi nei vari settori produttivi è in continuo aumento;
- Il **numero degli infortuni** sul lavoro di questa categoria di lavoratori è particolarmente elevato.
- I Lavoratori Autonomi sono **esposti a rischi** per la propria salute e sicurezza **al pari o in misura maggiore** rispetto ai lavoratori dipendenti;
- Interfacciandosi ed interagendo con altre persone, i Lavoratori Autonomi **possono incidere, e anche compromettere**, la sicurezza sui luoghi di lavoro.

I Lavoratori Autonomi percepiscono la “sicurezza sul lavoro” solo come un adempimento formale e non come una tutela della loro integrità psicofisica”.

Obiettivo del convegno

Definire gli [ambiti operativi](#) del lavoratore autonomo

al fine di ottenere:

- *Riduzione degli infortuni sul lavoro*
- *Miglioramento delle condizioni di salute*

CONFRONTO

LAVORATORE AUTONOMO

Art.2222 C.C.

... persona [che] si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e **senza vincolo di subordinazione** nei confronti del committente

Art.89 comma 1 lett.d) D.Lgs 81/08

Persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione

LAVORATORE SUBORDINATO

Art. 2094 c.c.

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Art. 2095 c.c.

I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai.

CONFRONTO

Il Lavoratore Autonomo è un artigiano che svolge la propria attività da solo, senza l'aiuto di dipendenti o equiparati e che s'impegna a portare a compimento una determinata opera (risultato) affidatagli dal committente con gestione a proprio rischio. E' dotato di partita IVA e stipula con il committente un contratto d'opera (2222 c.c)

L'impresa individuale è un'attività economica diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi esercitata professionalmente da un imprenditore che a tal fine organizza i beni (locali, macchine, attrezzature, mobili, ecc.) e le persone da lui dipendenti. Stipula con il committente un contratto di appalto (1655 c.c.)

LAVORATORE AUTONOMO OBBLIGHI

D.Lgs. 81/2008, articolo 3, comma 11:

Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.

LAVORATORE AUTONOMO

OBBLIGHI

D.Lgs. 81/2008, articolo 21, comma 1

i Lavoratori Autonomi devono:

- *utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;*
- *munirsi di DPI ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;*
- *munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.*

LAVORATORE AUTONOMO FACOLTÀ

D.Lgs. 81/2008, articolo 21, comma 2:

i Lavoratori Autonomi possono (con oneri a proprio carico):

- *beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'art. 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;*
- *partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'art. 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.*

RAPPORTI FRA LAVORATORE AUTONOMO DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

D.Lgs. 81/2008, articolo 26 commi 1, 2, 3:

Il datore di lavoro committente, per tutte le imprese e i Lavoratori Autonomi che svolgono lavori all'interno della propria impresa o unità produttiva, ha l'obbligo di Verificare l'idoneità tecnico-professionale:

- *Certificato di iscrizione alla CCIAA*
 - *Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale*
-
- ✓ Informare imprese e lavoratori autonomi sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro del committente
 - ✓ Promuovere la cooperazione il coordinamento fra tutti i soggetti per l'attuazione delle misure di sicurezza


Cantieri Temporanei o Mobili

D.Lgs 81/08

SOGGETTI INTERESSATI

- *Committente*
- *Impresa affidataria*
- *Impresa esecutrice*
- *Lavoratore autonomo*


COMMITTENTE



- ART. 89 COMMA 1 D.Lgs 81/08

Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

IMPRESA AFFIDATARIA



Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

*Il datore di lavoro **dell'impresa affidataria** **verifica** le condizioni di *sicurezza dei lavori affidati* e l'applicazione *delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.**

.....

***il datore di lavoro** dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.*

IMPRESA ESECUTRICE

Impresa che esegue un'opera o parte di essa
impegnando proprie risorse umane e materiali

Obblighi:

Redazione del piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV D. Lgs. 81/08.

UTILIZZO IMPROPRIO DEL LAVORATORE AUTONOMO

- 1. Inidoneità appalto:** quando un committente affida la realizzazione dei lavori ad un Lavoratore Autonomo pur sapendo che, data la tipologia dei lavori affidati, il lo stesso dovrà necessariamente avvalersi di altro personale (lavoratori autonomi e/o altre imprese)
- 2. Prestazione di manodopera:** quando il Lavoratore Autonomo viene impiegato da un'impresa come mero prestatore di lavoro
- 3. Società di fatto:** quando il Lavoratore Autonomo ottiene in appalto i un lavoro che da solo non sarebbe in grado di portare a termine e, quindi, chiama in suo aiuto altri lavoratori autonomi



FONTI

- D.Lgs 276/03 (L.Biagi) art. 29 e art. 69 BIS in ultimo modificato dalla L.92/2012 (L.Fornero)
- Art.21 D.Lgs 81/2008 (T.U. Sicurezza)
- Allegato XVII D.Lgs 81/2008
- Documento approvato dal Gruppo Nazionale edilizia del Comitato tecnico interregionale in materia di salute e sicurezza delle Regioni 11/04/2011
- Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.16 del 04/07/2012

CRITERI PER VERIFICARE L'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI AUTONOMI ALLEGATO XVII COMMA 2

- Iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- Documentazione attestante la conformità delle macchine e attrezzature e opere provvisoria
- Elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale usati
- Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti
- Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al DM 24 ottobre 2007

UTILIZZO IMPROPRIO DEL LAVORATORE AUTONOMO

INIDONEITA' DELL'APPALTO

Circolare MLPS n. 16 del 04/07/2012

- Il MLPS ha posto al personale ispettivo una presunzione di subordinazione dei lavoratori autonomi addetti alle seguenti attività:
 - 1) *manovalanza;*
 - 2) *muratura ;*
 - 3) *carpenteria;*
 - 4) *rimozione amianto;*
 - 5) *posizionamento di ferri e ponti ;*
 - 6) *addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o appaltatore.*
- In genere non sono appaltabili le opere strutturali , quelle legate al ciclo del cemento armato ,al montaggio di strutture metalliche e di prefabbricati in quanto connotate da utilizzo di un **“cronoprogramma”** inconciliabile con l'asserita autonomia delle prestazioni.

APPALTI CHE POSSONO ESSERE AFFIDATI A **LAVORATORI AUTONOMI**

- pittura interna delle pareti di un appartamento
- rifacimento delle piastrelle di bagni e cucine
- manutenzione di infissi, balaustre, ringhiere
- piccoli lavori edili, facendo attenzione alla movimentazione manuale dei materiali e delle attrezzature, poiché è necessario assicurarsi che possa essere eseguita da una singola persona

Si tratta cioè di tipologie di lavori realizzabili da una singola persona

UTILIZZO IMPROPRIO DEL LAVORATORE AUTONOMO

2. Prestazione di manodopera

Si ha prestazione di manodopera quando il Lavoratore Autonomo svolge la propria attività sotto la direzione altrui, senza alcuna autonomia operativa. Quando la natura del contratto è un'attività lavorativa e non un risultato.

È il caso di un'impresa che utilizza i Lavoratori Autonomi per eludere le norme poste a tutela del lavoro subordinato, intendendo così risparmiare sui costi dei contributi, malattia, ferie, ecc..

UTILIZZO IMPROPRIO DEL LAVORATORE AUTONOMO

2. Prestazione di manodopera

Il datore di lavoro che inserisce nell'organizzazione della propria impresa un Lavoratore Autonomo, assume nei confronti dell'autonomo gli stessi obblighi che ha verso i propri lavoratori subordinati:

in tale caso viene a cadere l'elemento fondamentale, cioè *"l'assenza di vincolo di subordinazione"*, che caratterizza il Lavoratore Autonomo così come definito all'art. 89 comma 1 d) D.Lgs 81/08

VERIFICA DELLA SUBORDINAZIONE

- 1) Il lavoratore autonomo lavora a stretto contatto con i dipendenti della ditta esecutrice;
- 2) svolge le medesime mansioni del personale della ditta esecutrice e osserva lo stesso orario di lavoro;
- 3) riceve direttive di lavoro dal responsabile della ditta esecutrice, è soggetto a potere disciplinare;
- 4) La retribuzione è commisurata alle ore di lavoro e non a prodotto finito

VERIFICA DELLA SUBORDINAZIONE

Circolare MLPS 16/2012

La circolare ha fissato 3 indicatori che possono far presumere la non genuinità del lavoro autonomo:

- 1) Inadeguatezza dell'elemento organizzativo e strumentale. Cioè va provato il possesso e/o disponibilità di macchine e attrezzature "consistenti" quali ponteggi, macchine edili ecc.
- 2) Monocommittenza .
- 3) L'esecuzione di fasi fondamentali del ciclo produttivo

UTILIZZO IMPROPRIO DEL LAVORATORE AUTONOMO

3. SOCIETA' DI FATTO

Qualora il Lavoratore Autonomo eserciti la propria attività in collaborazione con altri Lavoratori Autonomi, che pur non essendo dipendenti svolgono sotto la sua direzione, lavori di ugual natura all'interno di un cantiere, si configura il caso di vere e proprie **società di fatto** in cui il primo dei soggetti citati si connota come datore di lavoro degli altri.

Ciò presuppone una situazione di interdipendenza l'uno dall'altro, facendo cadere il requisito dell'autonomia, configurando conseguentemente, una impresa di fatto, soggetta all'applicazione di tutte le disposizioni previste dalla normativa prevenzionistica (non più solo l'art. 21)

Resta salva l'eventuale configurazione di un rapporto di lavoro subordinato

IDONEITA

- **Si rende necessaria una verifica di fatto oltre che di diritto** della reale posizione giuridica del lavoratore autonomo, **Impresa affidataria e/o Impresa esecutrice**, ai sensi della definizione ex articolo 89 comma 1 lettera i) ed i-bis) del D.Lgs. 81/08, nel caso in cui questa assuma con propria capacita' organizzativa, disponibilita' di forza lavoro di macchine e di attrezzature il **compimento** di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro, in regime di appalto o sub-appalto
- Di seguito si sintetizzano alcune situazioni che si possono riscontrare in cantiere ;

CASISTICA

- **caso A)** Lavoratore autonomo, che **assume un incarico**, ed è in grado di **portarlo a termine autonomamente** con le proprie forze ed attrezzature.
- *La situazione è regolare e il lavoratore autonomo è soggetto ai soli obblighi dettati dagli articoli 21, 26, 94, 100, 124, 138 e 152 del D.Lgs. 81/08.*

CASISTICA

- **Caso B)** Lavoratore autonomo al servizio di un'altra impresa esecutrice.

Il rapporto risulta regolare se :

1. *l'autonomo svolge la propria attività in modo indipendente e reale autonomia operativa e pertanto rientra nel caso precedente;*
2. *l'autonomo diventa lavoratore dipendente quando svolge la propria attività con vincolo di subordinazione ed è regolarmente assunto dall'impresa esecutrice (ad esempio dipendente a tempo determinato).*

CASISTICA

- *Il rapporto NON risulta regolare nel caso : in cui l'autonomo pur mantenendo formalmente la qualifica di impresa individuale, o di libero professionista, svolge di fatto attività con vincolo di subordinazione, la situazione è irregolare e si individua, ai sensi dell'articolo 299 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro dell'impresa esecutrice come datore di lavoro di fatto che assumerà tutti gli oneri e responsabilità indicati al precedente capoverso.*

CASISTICA

- **Caso C)** Lavoratori autonomi associati di fatto, di cui solo uno ha assunto le obbligazioni contrattuali e gli altri operano con vincolo di subordinazione nei confronti del primo obbligato, con o senza contratto formale.
- *In questo caso la situazione non è regolare in quanto vi è un datore di lavoro di fatto (si opera come nel caso precedente – art. 299 del D.Lgs. 81/08)*

CASISTICA

- **caso D)** Lavoratori autonomi con contratti formalmente disgiunti ma con un unico fine.
- *L'esecuzione dell'opera in questo caso è da ritenersi regolare se questa viene formalmente ripartita in origine in singole lavorazioni che vengono poi assegnate a singoli autonomi. Dette lavorazioni singole debbono però essere chiaramente identificate nel contratto, disgiunte le une dalle altre e devono potere essere realizzate in piena autonomia organizzativa.*

CASISTICA

- **caso D)** Lavoratori autonomi associati di fatto con contratti formalmente disgiunti ma con un unico fine.
- *In caso contrario se:*
 - 1) *le singole lavorazioni vengono svolte nel concreto da più autonomi si ravvisa la medesima irregolarità rilevata per il caso B (art. 299 del D.Lgs. 81/08). In tal caso se non si rilevasse in modo chiaro la supremazia di un autonomo rispetto agli altri, tutti sarebbero da ritenersi corresponsabili (tutti datori di lavoro di fatto).
“Ad esempio posa di cappotto isolante affidato a tre autonomi con tre identici contratti, che però svolgono di fatto l’attività in collaborazione. “*

CASISTICA

le singole lavorazioni non possono essere portate a termine in piena autonomia. In tal caso ravviserebbe una non corretta valutazione dell'idoneità tecnico professionale dei soggetti individuati per l'esecuzione dell'opera da parte del committente o dell'impresa per conto del quale viene svolto il lavoro. Anche in questo caso si è in presenza di uno o più datori di lavoro di fatto come nel punto precedente.

CASISTICA

Caso E) Imprese individuali, senza dipendenti, associate in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.). al fine di realizzare lavori della stessa categoria.

E' corretta la costituzione di R.T.I. , dal punto di vista della gestione dell'appalto, ma può presentare irregolarità dal punto di vista dell'applicazioni delle leggi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si ritiene, in questo caso, che l'impresa mandataria sia da considerare come impresa affidataria ex art. 89 comma 1 lett.i) D.Lgs 81/08 e quindi titolare degli obblighi di cui all'art.97 del decreto stesso.

IN CONCLUSIONE

Possono essere inquadrate come prestazioni di lavoro autonome:


lavori di finitura, impiantistica, elettrici posa in opera di rivestimenti, operazioni di decoro restauro montaggio di infissi, controsoffitti

Non sono configurabili come prestazioni di lavoro autonomo :
opere strutturali del manufatto (sbancamento, costruzioni delle fondamenta, opere in cemento armato, strutture in elevazioni in genere)

Conseguenze per l'utilizzo improprio dei Lavoratori Autonomi

L'utilizzo improprio dei Lavoratori Autonomi comporta **contravvenzioni** alle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro:

- per il **committente** dei lavori e **per l'imprenditore** nell'ipotesi di contratto d'appalto stipulato in **carenza dei requisiti-tecnico professionali**
- per l'imprenditore, nell'ipotesi di mera di prestazione di manodopera
- per i **Lavoratori Autonomi** stessi, nell'ipotesi di società di fatto



APPALTO NON IDONEO

Conseguenze per il committente / imprenditore

Se il committente affida ad un Lavoratore Autonomo un appalto che palesemente non può svolgere da solo, contravviene all'articolo 90, comma 9, lettera a) del D.Lgs. 81/2008.

L'art. 157, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, prevede l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro

Se non si tratta di un cantiere, si applica l'art 26 comma 1 lett.a) sanzionato dall'art. 55 comma 5, lettera b) prevede l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro

PRESTAZIONE DI MANODOPERA Conseguenze per l' imprenditore

Il datore di lavoro che utilizza i Lavoratori Autonomi eludendo la normativa sul lavoro subordinato, incorre nella contravvenzione, per lo meno, dei seguenti articoli del D.Lgs. 81/2008:

- **articolo 18, comma 1, lettera g)**, mancata effettuazione della sorveglianza sanitaria, ove prevista, *che prevede l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro;*
- **articolo 36, comma 2**, mancata informazione, *che prevede l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro;*
- **articolo 37, comma 1**, mancata formazione, *che prevede l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro;*
- **articolo 18, comma 1, lettera d)**, mancata fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale, ove necessari, *che prevede l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro*

Circolare 16/2012

Il personale ispettivo contesta all'utilizzatore/datore di lavoro

- Le violazioni amministrative conseguenti alla riconduzione del rapporto di lavoro autonomo alla subordinazione
- Le evasioni contributive le violazioni conseguenti
- Gli illeciti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione e informazione dei lavoratori.

PRESTAZIONE DI MANODOPERA Conseguenze per l' imprenditore

Il datore di lavoro che utilizza i Lavoratori Autonomi eludendo la normativa sul lavoro subordinato, può incorrere anche nelle conseguenze di cui al **D.Lgs 276/2003** – [Legge Biagi](#):

Responsabilità solidale del Committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori , entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le rate di TFR , i contributi e i premi dovuti per il periodo di esecuzione dell'appalto. (Art. 29 L. Biagi). Peraltro la responsabilità è prevista anche dall'Art. 26, comma 4, D.Lgs 81/2008.

Trasformazione del lavoro autonomo in rapporto di Co.Co.Co. In presenza di determinati presupposti (durata del rapporto; entità del corrispettivo; postazione fissa c/o il committente) (Art. 69 BIS L.Biagi)

PRESTAZIONE DI MANODOPERA Conseguenze per l'imprenditore

Il datore di lavoro che utilizza i Lavoratori Autonomi eludendo la normativa sul lavoro subordinato, potrebbe incorrere, se ne ricorre la fattispecie, anche nelle conseguenze di cui al **Codice penale – [Art. 603-bis](#)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato”

SOCIETÀ DI FATTO

Conseguenze per il lavoratore autonomo

Il Lavoratore Autonomo che organizza concretamente l'attività dei propri colleghi "autonomi" è soggetto alle sanzioni previste a carico del datore di lavoro, ai sensi **dell'art. 299 del D.Lgs 81/08**:

Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b*), *d*) ed *e*) (*datore di lavoro, dirigente e preposto*), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Il Lavoratore Autonomo diventa un datore di lavoro e va incontro alle stesse conseguenze viste prima per imprenditore e prestazione di manodopera

Conseguenze per il lavoratore autonomo

- Il **codice civile** [vieta il subappalto](#) nei lavori privati, salvo autorizzazione da parte del committente.
- L'appaltatore, impresa o Lavoratore Autonomo, accettando un contratto d'appalto dove non è menzionata la facoltà di subappalto s'impegna a portare a termine l'obbligazione con la propria organizzazione e con la propria forza lavoro.
- Pertanto, chi accetta tale appalto e poi subappalta tutto o parte del lavoro **senza il consenso** del committente, viola il contratto con le conseguenze legate alla risoluzione del contratto all'eventuale risarcimento del danno

Utilizzo del Lavoratore Autonomo

Soluzioni possibili

1. Inidoneità appalto:

Affidare l'appalto a impresa con i requisiti tecnico-professionali

Il committente dovrà rescindere il contratto con i Lavoratori Autonomi e appaltare i lavori a imprese con idonei requisiti tecnico-professionali, come stabilito dall'articolo 90 e dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008.

Utilizzo del Lavoratore Autonomo

Soluzioni possibili

2. Prestazione di manodopera

Assumere i lavoratori autonomi

Nel caso di mera prestazione di manodopera, l'imprenditore dovrà assumere i Lavoratori Autonomi che ha utilizzato come prestatori di lavoro.

Chiedere preventivamente la certificazione dei contratti di lavoro autonomo o di appalto ai sensi dell'art.75 e ss.
D.Lgs.276/03 (L.Biagi)

Utilizzo del Lavoratore Autonomo

Soluzioni possibili

3. Società di fatto:

Un gruppo di Lavoratori Autonomi che ha l'opportunità di acquisire un appalto può decidere di eseguirlo in collaborazione costituendo una **società (s.n.c., s.r.l., s.a.s.)**

Oppure mediante Costituzione di un Raggruppamento Temporaneo di Impresa

Operatività ispettiva

- Procedere nei confronti degli “pseudo” lavoratori autonomi contestando l’omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08
- Le lavorazioni potranno riprendere da parte degli stessi soggetti solamente attraverso la regolarizzazione del rapporto di lavoro subordinato o in alternativa costituendo una nuova società. **Diversamente i lavori dovranno essere affidati ad un’altra impresa esecutrice** valutata idonea.

Per regolarizzare, il datore di lavoro di fatto dovrà’:

- *abbandonare immediatamente il cantiere;*
- *regolarizzare i rapporti di lavoro, o in alternativa cessare i rapporto di lavoro irregolari, notificando all’organo di vigilanza la decisione assunta e ottemperando a tutte le prescrizioni impartite relative ai reati contestati;*

Operatività ispettiva

In relazione alla non corretta valutazione dell'idoneità tecnico professionale del/i soggetti a cui è sono stati affidati i lavori è necessario procedere nei confronti del committente/responsabile dei lavori o dell'impresa affidataria ai sensi degli articoli 90 comma 9 lettera a) e 97 comma 1, prescrivendo l'affidamento della prosecuzione dei lavori ad un soggetto tecnicamente idoneo.